

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 36

Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenzamedico-psicopedagogica della provincia di Udine(programma 2.2.4.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' assistenza medico- psicopedagogica della provincia di Udine un contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese di gestione da sostenere nell' anno 1993.
- 2.** Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione; i termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
- 4.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4975 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.